

CODICE PENALE

Libro I - Dei reati in generale

Titolo V - Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena

Art. 138 Pena e custodia cautelare per reati commessi all'estero.

Quando il giudizio seguito all'estero è rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero è sempre computata tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all'estero custodia cautelare, si applicano le disposizioni dell'[articolo precedente](#).